



Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Ambiente e Sviluppo Economico - Dirigente

Ordinanza n. 2750 del 27/10/2025

Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LUCCA COMICS AND GAMES" IN PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO DI LUCCA E NELL'IMMEDIATA PERIFERIA- RETTIFICA ORD. N. 2736 DEL 24/10/2025

IL SINDACO

Premesso che:

nel Centro Storico di Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 avrà luogo la Fiera Internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, all'illustrazione, ai giochi di ruolo, ai videogiochi e al fantasy, denominata “**COMICS AND GAMES**”, considerata la più importante rassegna del settore in Europa, che nelle precedenti edizioni, ha registrato la presenza di un alto numero di visitatori. La manifestazione si svolgerà, in un'area espositiva coperta diffusa, composta da numerosi strutture dislocate nelle principali piazze del centro storico e nell'immediata periferia e sarà seguita da importanti *network* nazionali ed internazionali; è pervenuta al riguardo richiesta da parte della Questura di Lucca, prot n. 183200 del 23/10/2025, volta a disporre il divieto:

1) di vendita e somministrazione, anche per mezzi di distributori automatici, dalle ore 08.00 del giorno 29 ottobre 2025 alle ore 22.00 del giorno 2 novembre 2025, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, ad eventuali venditori ambulanti autorizzati e agli esercizi commerciali ubicati:

- a) nell'area del centro storico e lungo i viali della circonvallazione;
- b) presso la stazione Ferroviaria e nelle immediate vicinanze;
- c) presso il Polo Fiere e nelle immediate vicinanze;
- d) presso il Palazzetto dello Sport e nelle immediate vicinanze.

Per quanto riguarda i punti vendita della grande distribuzione:

- se ubicati all'interno del Centro storico, è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, la vendita di bevande in contenitori di vetro;
- se ubicati nelle aree esterne alla cinta muraria, nelle medesime fasce orarie sopra dette, è vietata la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro;

dato atto che:

- la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo: la somministrazione e



la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;

- permane l'efficacia dell' Ordinanza sindacale n. 1051 del 27/06/2019;
- le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico al fine di prevenire e contrastare possibili azioni pericolose , anche in considerazione delle direttive emanate in materia di pubbliche manifestazioni, ma anche per contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto “vivere civile”, potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

dato atto che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 comma del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana;

quanto sopra premesso, ritenuto di disporre :

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018, e dell' art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, il divieto di:

1) vendita e somministrazione, anche per mezzi di distributori automatici, dalle ore 08.00 del giorno 29 ottobre 2025 alle ore 22.00 del giorno 2 novembre 2025, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, ad eventuali venditori ambulanti autorizzati, agli esercizi commerciali ubicati:

- a) nell'area del centro storico e lungo i viali della circonvallazione;
- b) presso la stazione Ferroviaria e nelle immediate vicinanze;
- c) presso il Polo Fiere e nelle immediate vicinanze;
- d) presso il Palazzetto dello Sport e nelle immediate vicinanze.

Per quanto riguarda i punti vendita della grande distribuzione:

- se ubicati all'interno del Centro storico, è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, la vendita di bevande in contenitori di vetro;
- se ubicati nelle aree esterne alla cinta muraria , nelle medesime fasce orarie sopra dette, è vietata la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro;

visti:

- l'art. 50 il D.lgs 267/2000;
- l'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;
- l'art. 42, comma 3, del vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;



- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e le note della Questura prot. n.183200 del 23/10/2025;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 della L.R.T. 62/2018, e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, il **divieto di:**

1) vendita e somministrazione, anche per mezzi di distributori automatici, dalle ore 08.00 del giorno 29 ottobre 2025 alle ore 22.00 del giorno 2 novembre 2025, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, ad eventuali venditori ambulanti autorizzati, agli esercizi commerciali ubicati:

- a) nell'area del centro storico e lungo i viali della circonvallazione;
- b) presso la stazione Ferroviaria e nelle immediate vicinanze;
- c) presso il Polo Fiere e nelle immediate vicinanze;
- d) presso il Palazzetto dello Sport e nelle immediate vicinanze.

Per quanto riguarda i punti vendita della grande distribuzione,:

- se ubicati all'interno del Centro storico, è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, la vendita di bevande in contenitori di vetro;
- se ubicati nelle aree esterne alla cinta muraria, nelle medesime fasce orarie sopra dette, è vietata la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro;

dispone

- che ai sensi dell'art. 7 comma 3 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;

- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;

- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale

addetto all'esercizio commerciale , oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana nonché la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;

- resta comunque valida ed efficace l'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019 sia per quanto concerne il contenuto della stessa che in relazione ai giorni e agli orari ivi indicati ;
- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO
MARIO PARDINI / ArubaPEC S.p.A.